

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 303 Cafiero De Raho, C. 387 Provenzano, C. 624 Donzelli e C. 692 Richetti ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	47

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.**

**C. 303 Cafiero De Raho, C. 387 Provenzano, C. 624 Donzelli e C. 692 Richetti.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Avverte altresì che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e all'avvio della discussione generale.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede referente, le proposte di

legge C. 303 Cafiero De Raho, C. 387 Provenzano, C. 624 Donzelli e C. 692 Richetti, recanti istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

In relazione al loro contenuto, fa presente che l'articolo 1 delle quattro proposte di legge al nostro esame reca l'istituzione della Commissione e la definizione dei suoi compiti e poteri. Per quanto riguarda la denominazione della Commissione, le quattro proposte di legge mantengono quella adottata a partire dalla XVI legislatura con la legge 4 agosto 2008, n. 132 (e confermata nella XVII con la legge 19 luglio 2013, n. 87, e nella XVIII con la legge 7 agosto 2018, n. 99), quando per la prima volta è stato operato un mutamento nella denominazione, che rimanda alla volontà di allargare l'attività d'inchiesta parlamentare alle associazioni criminali anche straniere operanti sul territorio nazionale. Per quanto riguarda l'ambito di inchiesta, infatti, le proposte di legge C. 303 (articolo 1, comma 7), C. 387 (articolo 1, comma 8) e C. 624 (articolo 1, comma 7) riprendono quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 99 del 2018, stabilendo che i compiti previsti dalla legge siano attribuiti alla Commissione anche con riguardo alle

altre associazioni criminali, comunque denominate, alle mafie straniere, alle organizzazioni di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 aprile 2006, n. 146, e a tutte le organizzazioni criminali di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-bis (Associazione di tipo mafioso) del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale. In entrambe le proposte di legge rispetto alla legge n. 99 del 2018 si specifica che si fa riferimento alle mafie straniere e transnazionali in quanto operanti sul territorio nazionale. Nella proposta di legge C. 692, il riferimento alle mafie straniere in quanto operanti sul territorio nazionale è presente all'articolo 1, comma 1, senza che venga fatta menzione della legge n. 146 del 2006, né dell'articolo 416-bis del codice penale.

Segnala quindi che i compiti della Commissione, indicati nell'articolo 1 delle quattro proposte di legge, coincidono, pur con qualche modifica, con quelli della legge n. 99 del 2018 (istitutiva della Commissione d'inchiesta della scorsa legislatura) e cioè: verificare l'attuazione delle disposizioni di legge adottate contro la criminalità organizzata e la mafia e, in particolare, quelle riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza e quelle relative al regime carcerario previsto per le persone imputate o condannate per delitti di mafia e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia (C. 303, comma 1, lettere *a*), *b*) ed *e*); C. 387, comma 2, lettere *a*), *b*) ed *e*); C. 692, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*); C. 624: comma 1, lettera *a*), *b*) ed *e*). Le proposte di legge C. 303, C. 387 e C. 624 fanno riferimento anche al monitoraggio delle scarcerazioni, come già previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*) della legge n. 99 del 2018; accertare la congruità della legislazione vigente, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinate e incisive le iniziative di Stato, regioni ed enti locali contro la mafia, anche al fine di costituire uno spazio giuridico antimafia a livello europeo e internazionale (C. 303, comma

1, lettera *g*); C. 387, comma 2, lettera *f*); C. 624, comma 1, lettera *g*); C. 692, comma 1, lettera *d*); in questo ambito la proposta di legge C. 303 fa riferimento all'esigenza di accertare la congruità della normativa con riferimento « alle più recenti evoluzioni delle mafie, con particolare riferimento alle cosiddette “mafie silenziose” e “mafie mercantistiche”, all'integrazione o cooptazione di componenti apicali delle mafie in sistemi criminali più complessi, quali i cosiddetti “comitati criminali-affaristici”, sistemi criminali o “massomafie”; accertare e valutare le tendenze e i mutamenti in atto nell'ambito della criminalità di tipo mafioso anche con riferimento, tra le altre cose, agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento, a processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali in attività illecite rivolte contro la proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, avendo particolare riguardo – in tale ultimo campo – al ruolo della criminalità nella promozione e nello sfruttamento dei flussi migratori illegali e nel traffico di stupefacenti e nel commercio di opere d'arte (C. 303, comma 1, lettera *l*) »; C. 387, comma 2, lettera *h*), C. 624, comma 1, lettera *m*) e C. 692, comma 1, lettera *e*); la proposta C. 303 e la proposta C. 624 riprendono anche quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *l*), numero 4) della legge n. 99 del 2018 sull'inserimento tra i compiti della Commissione anche dell'accertamento dell'« infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato »; la proposta di legge C. 387 fa riferimento « all'infiltrazione all'interno di associazioni di carattere segreto o riservato »; indagare sul rapporto tra mafia e politica anche con riguardo alla sua articolazione territoriale e ai delitti e alle stragi di carattere politico-mafioso (C. 303: comma 1, lettera *i*); C. 387: comma 2, lettera *i*); C. 624, comma 1, lettera *i*); C. 692, comma 1, lettera *f*); indagare sulle forme di accumulazione di patrimoni illeciti e sul fenomeno del riciclaggio nonché accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti dai condizionamenti mafiosi (C. 303, comma 1, lettera *n*); C. 387, comma

2, lettera *l*); C. 624, comma 1, lettera *o*); C. 692, comma 1, lettere *g*) ed *i*). La proposta di legge C. 692 fa anche riferimento, in quest'ambito, all'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); esaminare l'impatto negativo derivante al sistema produttivo dalle attività delle associazioni mafiose, con particolare riferimento all'alterazione della libera concorrenza, dell'accesso ai sistemi bancario e finanziario, della trasparenza della gestione delle risorse pubbliche destinate allo sviluppo imprenditoriale (C. 303, comma 1, lettera *o*); C. 387, comma 2, lettera *m*); C. 624, comma 1, lettera *p*); C. 692, comma 1, lettera *h*). La proposta di legge C. 387 fa a questo proposito riferimento anche « ai fenomeni del caporalato e delle cosiddette agromafie, anche in considerazione delle frodi nell'impiego dei fondi europei per l'agricoltura »; verificare l'adeguatezza delle norme patrimoniali sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci (C. 303, comma 1, lettera *t*); C. 387, comma 2, lettera *p*); C. 624, comma 1, lettera *s*); C. 692, comma 1, lettera *l*); verificare l'adeguatezza delle strutture preposte al contrasto e alla prevenzione della criminalità e al controllo del territorio (C. 303, comma 1, lettera *u*); C. 387, comma 2, lettera *q*); C. 624, comma 1, lettera *t*); C. 692, comma 1, lettera *m*)). Le proposte di legge C. 303, C. 387 e C. 624, come già la legge n. 99 del 2018 (articolo 1, comma 1, lettera *s*)), fanno riferimento a questo proposito anche alla necessità di curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per contrastare le organizzazioni mafiose mentre la proposta di legge C. 692 fa riferimento alla consultazione delle associazioni nazionali e locali impegnate nel contrasto delle organizzazioni mafiose; svolgere un monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione da parte della criminalità di tipo mafioso negli enti locali e proporre misure per prevenire e contrastare tali tentativi, anche alla luce di una verifica dell'efficacia delle disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di scioglimento dei consigli degli

enti locali e di rimozione degli amministratori di tali enti (C. 303, comma 1, lettera *z*); C. 387, comma 2, lettera *s*); C. 624, comma 1, lettera *v*); C. 692, comma 1, lettera *n*)). La proposta di legge C. 303 prevede in quest'ambito anche il monitoraggio degli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali; riferire alle Camere al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente (C. 303, comma 1, lettera *bb*); C. 387, comma 2, lettera *t*); C. 624, comma 1, lettera *aa*); C. 692, comma 1, lettera *o*).

Rileva che a questi compiti, comuni alle quattro proposte di legge in esame, se ne aggiungono altri, già presenti nella legge n. 99 del 2018, riprodotti (con diverse declinazioni) nelle proposte di legge C. 303, C. 387 e C. 624 ma non nella proposta di legge C. 692: verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni in materia di tutela delle vittime di estorsione e usura e dei familiari delle vittime delle mafie (C. 303, comma 1, lettere *c*) e *d*); C. 387, comma 2, lettere *c*) e *d*) e C. 624, comma 1, lettere *c*) e *d*)); verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua applicazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia (C. 303, comma 1, lettere *f*) ed *h*), C. 387, comma 2, lettera *g*); C. 624, comma 1, lettere *f*) ed *h*)); programmare un'attività volta a contrastare, monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti (C. 303, comma 1, lettera *p*); C. 387, comma 2, lettera *n*), C. 624, comma 1, lettera *q*)); estendere l'indagine relativa al riciclaggio anche al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse (C. 303, comma 1, lettera *q*); C. 387, comma 2, lettera *o*); C. 624, comma 1, lettera *r*)); esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito

(C. 303, comma 1, lettera *v*); C. 387, comma 2, lettera *r*), C. 624, comma 1, lettera *u*)).

Le sole proposte di legge C. 303 e C. 624 inseriscono inoltre tra i compiti della Commissione, la valutazione della penetrazione nel territorio nazionale e delle modalità operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna struttura mafiosa e individuando, se necessario, specifiche misure legislative di contrasto e l'esame della possibilità di impiego degli istituti e strumenti previsti dalla normativa per la lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie (C. 303: articolo 1, comma 1, lettere *m*) e *aa*); C. 624, comma 1, lettere *n*) e *z*). In entrambi i casi si tratta di previsione già contenute nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 99 del 2018, rispettivamente alle lettere *m*) e *v*). Fa presente a tale proposito che si tratta di compiti che traggono ispirazione dagli spunti emersi nel corso dei lavori della Commissione antimafia della XVII legislatura e formalizzati nella sua relazione conclusiva, dove si auspicava che in sede di discussione della nuova legge istitutiva se ne valutasse l'introduzione. Effettivamente diversi di quegli spunti sono poi confluiti nella legge n. 99 del 2018 di istituzione della Commissione per la XVIII legislatura. Rammenta inoltre che nella XVII legislatura la Commissione aveva approvato un codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali (Relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, approvata nella seduta del 23 settembre 2014). Tale previsione è stata inclusa nella legge n. 99 del 2018 (articolo 1, comma 1, lettera *i*) che ha previsto di estendere l'indagine sul rapporto tra mafia e politica alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, anche in relazione al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione antimafia nella XVII legislatura. Le proposte di legge C. 303, C. 387 e C. 624 (all'articolo 1, comma 1, lettera *i*) nei tre testi) hanno fatto propria tale previsione, facendo riferimento al nuovo codice di au-

toregolamentazione approvato dalla Commissione antimafia istituita nella XVIII legislatura nella seduta del 27 marzo 2019.

Segnala che le proposte di legge C. 303 e C. 624 prevedono i seguenti ulteriori specifici compiti rispetto a quanto previsto dalla legge n. 99 del 2018. In particolare la proposta di legge C. 303 prevede i compiti di: valutare la congruità della vigente normativa riguardante i sistemi di pagamento elettronici e l'uso delle valute virtuali, in quanto canali privilegiati dalla rete criminale, e individuare specifiche misure finalizzate a prevenire il rischio di riciclaggio (comma 1, lettera *r*)); monitorare i meccanismi di sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per verificare l'assenza di anomalie sintomatiche di infiltrazioni mafiose; come già si è accennato, al PNRR fa riferimento anche la proposta C. 692 che, all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), propone che la Commissione accerti le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi con particolare riferimento all'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La proposta di legge C. 624 prevede (articolo 1, comma 1, lettera *l*) il compito di accertare e valutare la natura e le caratteristiche delle nuove forme di criminalità di tipo mafioso connesse all'immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti, sociali, economici e culturali con particolare riguardo: all'infiltrazione all'interno della comunità nigeriana, con attenzione allo sfruttamento di donne e minori; al settore manifatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana tra Prato e Firenze, con attenzione allo sfruttamento del lavoro clandestino e alla sicurezza nei luoghi di produzione; all'esportazione di capitali verso Stati esteri attraverso canali di trasferimento di denaro, regolari o irregolari.

Con riferimento ai poteri della Commissione, segnala che le proposte di legge, come già la legge n. 99 del 2018, introducono limitazioni rispetto a quelli astrattamente riconosciuti alle Commissioni di inchiesta dall'articolo 82 della Costituzione, in base al quale esse procedono alle inda-

gini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Analogamente a quanto previsto dalla legge istitutiva della Commissione nella XVIII legislatura, le proposte di legge prevedono che, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, la Commissione non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale (C. 303: articolo 1, comma 2; C. 387: articolo 1, comma 3, C. 624: articolo 1, comma 2, C. 692, articolo 1, comma 2). Le proposte di legge C. 303, C. 387 e C. 624 – ma non la proposta di legge C. 692 – riproducono poi con alcune lievi modifiche gli ulteriori poteri che la legge n. 99 del 2018 ha, per la prima volta, conferito alla Commissione. Un primo gruppo di disposizioni riguarda le modalità di applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali. In primo luogo, la Commissione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale (C. 303: articolo 1, comma 3; C. 387: articolo 1, comma 4; C. 624: articolo 1, comma 3). Rammenta che il citato articolo 117, in materia di richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero, al comma 2-bis prevede che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dalla legge, accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Le citate proposte di legge prevedono in secondo luogo che i rappresentanti dei partiti che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione possono tra-

smettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie. Alla Commissione Antimafia spetta quindi la verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature in base al codice di autoregolamentazione nei casi in cui le candidature le siano così trasmesse. Viene quindi demandata ad un regolamento interno, da adottarsi da parte della medesima Commissione, la disciplina delle modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature (C. 303: articolo 1, comma 4, C. 387: articolo 1, comma 5, C. 624: articolo 1, comma 4). Si attribuisce inoltre alla Commissione la facoltà di promuovere la realizzazione e di valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, che ha individuato nel 21 marzo la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema pubblico di istruzione (C. 303: articolo 1, comma 6; C. 387: articolo 1, comma 7; C. 624, articolo 1, comma 6).

Fa presente che l'articolo 2 delle proposte di legge in esame riguarda la composizione della Commissione. Per quanto riguarda il numero dei componenti (oggetto del comma 1 dell'articolo 2 di tutte le proposte di legge), mentre la proposta di legge C. 303 e la proposta di legge C. 624 riprendono il testo della legge n. 99 del 2018, istitutiva della Commissione antimafia nella XVIII legislatura, confermando il numero di 50 componenti (25 senatori e 25 deputati) le proposte di legge C. 387 e C. 692 ne riducono la composizione rispettivamente a 32 e 30 componenti. Come previsto nella legge n. 99 del 2018 viene stabilito da tutte le proposte di legge che i componenti sono scelti dai Presidenti delle Camere in proporzione al numero dei membri dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento; la nomina

avviene tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

Analogamente a quanto stabilito dalla legge istitutiva della XVIII legislatura, i componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019. Tutte le proposte confermano il termine, previsto dalla legge n. 99 del 2018, di dieci giorni entro cui deve essere effettuata la comunicazione, ad eccezione della proposta C. 387 che non prevede alcun termine. Qualora una delle situazioni previste nel codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, è previsto l'obbligo di informarne immediatamente il presidente della Commissione e il Presidente delle Camere. Fa presente a tale proposito che nella Relazione finale approvata dalla Commissione di inchiesta al termine della XVII legislatura si evidenzia come non appaia «allo stato percorribile» – per coerenza con i principi generali dell'ordinamento parlamentare e con gli articoli 1 e 67 della Costituzione – l'ipotesi di attribuire alle Presidenze di Camera e Senato un «potere sanzionatorio» nei confronti dei parlamentari la cui posizione risultasse in contrasto con il codice di autoregolamentazione, ma tale disciplina potrebbe essere opportunamente integrata, prevedendo la successiva comunicazione da parte del Presidente della Camera interessata anche al presidente della Commissione. La sola proposta di legge C. 692 prevede il rinnovo dopo il primo biennio dalla costituzione della Commissione (i cui membri possono essere confermati).

Evidenzia che le proposte di legge in esame prevedono le medesime modalità di costituzione e di formazione dell'Ufficio di presidenza, già stabilite dalle leggi n. 87 del 2013 e n. 99 del 2018 e analoghe alla composizione degli Uffici di presidenza delle Commissioni permanenti. In particolare, in base a tali proposte l'Ufficio di presidenza è composto dal presidente, due vicepresidenti e due segretari ed eletto a scrutinio segreto dai componenti la Commissione. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; qualora nessun candidato raggiunga tale risultato, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati; nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il candidato più anziano di età. È previsto inoltre il voto limitato per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari: ciascun componente della Commissione esprime un solo voto, e vengono eletti i due candidati che riportano il maggior numero di voti. Nel caso in cui si verifichi la parità dei voti, si applicano le disposizioni previste per l'elezione del presidente. Le medesime disposizioni si applicano per le elezioni suppletive. La sola proposta di legge C. 387 prevede il rinnovo dopo il primo biennio dell'ufficio di presidenza della Commissione (i cui componenti possono essere confermati).

Segnala quindi che l'articolo 3 di tutte le proposte di legge prevede la possibilità, analogamente a quanto stabilito dalla legge n. 99 del 2018, che la Commissione possa organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento interno.

La sola proposta C. 387, pur demandando anch'essa al regolamento interno la definizione delle modalità di costituzione dei comitati, ne individua alcuni compiti e poteri, come segue: i comitati svolgono attività di carattere istruttorio nei riguardi della Commissione; la Commissione può affidare ai comitati, secondo le disposizioni del regolamento, compiti relativi a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato; i comitati non possono compiere atti che comportino l'esercizio dei poteri

dell'autorità giudiziaria; i comitati riferiscono alla Commissione, ogniqualvolta ciò sia richiesto da essa, sulle risultanze delle proprie attività; gli atti formati e la documentazione raccolta dai comitati sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione; la Commissione può assegnare ai comitati collaboratori per lo svolgimento dei compiti a questi attribuiti. Il regolamento interno disciplina la partecipazione dei collaboratori medesimi alle riunioni del comitato.

L'articolo 4 delle proposte di legge in esame disciplina le audizioni a testimonianza in maniera analoga con quanto stabilito dalla legge n. 199 del 2018, mantenendo comunque ferme le competenze dell'autorità giudiziaria. Si prevede, in particolare, l'applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale (articolo 4, comma 1), nonché l'applicazione dell'articolo 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) del codice di procedura penale (articolo 4, comma 4). In tema di segreto professionale e di segreto bancario, le proposte di legge C. 303 e C. 624, analogamente a quanto previsto dalla legge n. 99 del 2018, dispongono che non possono essere opposti in nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, mentre le proposte di legge C. 387 e C. 692 richiamano le norme vigenti in materia. In tutte le proposte di legge in esame, analogamente alla legge n. 99 del 2018, per il segreto di Stato trova applicazione la normativa dettata dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, in base a tutte le proposte di legge in esame, è opponibile il segreto d'ufficio.

Segnala che l'articolo 5 precisa ulteriormente i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti in maniera analoga alla legge istitutiva della Commissione nella scorsa legislatura. In particolare, si prevede che la Commissione possa acquisire (nelle materie attinenti alla finalità della legge come precisato dalle proposte in esame) copia di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi

inquirenti anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale che copre con il segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari (comma 1), anche se coperti da segreto e copie di documenti da parte di tutte le pubbliche amministrazioni (comma 5). Per quanto riguarda le richieste di documenti dell'autorità giudiziaria, questa vi provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale (comma 1). Tale ultima previsione è espunta dal comma 1 da parte della proposta di legge C. 692, ma comunque il comma 3, analogamente alle altre proposte in esame, prevede l'invio «tempestivo» della documentazione dell'autorità giudiziaria richiesta dalla Commissione. Le ulteriori disposizioni dell'articolo 5, recate dalle proposte in esame, riproducono il testo della legge n. 99 del 2018. In particolare è specificato che l'autorità giudiziaria può ritardare la trasmissione degli atti solo per motivi di natura istruttoria (comma 3). La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino al momento in cui gli atti e i documenti trasmessi sono coperti da segreto (comma 2) e stabilisce quali atti non devono essere divulgati (comma 6).

L'articolo 6 delle proposte di legge in esame prevede, come già la legge n. 99 del 2018, il vincolo del segreto, sanzionato penalmente (articolo 326 del codice penale), per i componenti la Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza; analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti e documenti. Rammenta a tale proposito che il richiamato articolo 326 del codice penale prevede che il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con

la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Fa presente che le proposte in esame (articolo 7) demandano ad un regolamento interno l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta. Viene affermato il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di riunirsi in seduta segreta ove lo si ritenga opportuno (articolo 7, comma 2). La Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di collaboratori interni o esterni alle pubbliche amministrazioni. Come previsto dalla legge n. 99 del 2018, le proposte di legge in esame prevedono la facoltà di assumere anche collaborazioni da parte di soggetti pubblici (quali università ed enti di ricerca) e privati (articolo 7, comma 3). Le proposte di legge demandano, alla stregua della legge n. 99 del 2018, al regolamento interno la fissazione di un numero massimo di collaboratori. Per l'espletamento delle funzioni della Commissione, l'articolo 7, al comma 4, prevede che essa fruisca di personale, locali e strumenti operativi posti a disposizione dal Presidente della Camera. L'articolo 7, comma 6, di tutte le proposte di legge prevede infine che la Commissione disponga dei documenti acquisiti e prodotti dalle analoghe commissioni precedentemente istituite nel corso della loro attività e ne cura l'informaticizzazione. In tutte le proposte di legge l'articolo 7, comma 5, reca l'autorizzazione di spesa. Come di consueto le spese sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera. In partico-

lare, le proposte di legge C. 303 e C. 624 prevedono un'autorizzazione di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi; la proposta di legge C. 387 prevede invece una spesa di 150.000 euro per l'anno 2022 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi; la proposta di legge C. 692 prevede infine una spesa di 300.000 euro annui. Ricorda a tale proposito che l'articolo 7, comma 5, della legge n. 99 del 2018 prevedeva un'autorizzazione di spesa di 100.000 euro annui per il 2018 e di 300.000 euro annui per ciascuno degli anni successivi. Resta confermata la previsione secondo la quale i Presidenti del Senato e della Camera, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Segnala infine che le proposte di legge C. 303, C. 624 e C. 692 dispongono, entrambe all'articolo 8, come già la legge n. 99 del 2018, in ordine alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame fissandola al giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tutto ciò premesso, nel rammentare che le proposte di legge sono iscritte in quota opposizione nel calendario dell'Assemblea, dichiara di essere a completa disposizione dei colleghi della minoranza. Auspica che dai gruppi di opposizione provenga un'indicazione unitaria circa la proposta di legge da adottare come testo base, manifestando in caso contrario la disponibilità a favorire il raggiungimento di un testo condiviso.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel congratularsi con la relatrice per l'ampia e puntuale relazione, auspica che l'opposizione accolga l'invito formulato dall'onorevole Bordonali.

Alfonso COLUCCI (M5S), dopo aver espresso apprezzamento per la relazione svolta dall'onorevole Bordonali, sottolinea, da una parte, come il Movimento 5 Stelle

abbia chiesto la calendarizzazione della proposta di legge C. 303 già nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 16 novembre scorso, e dall'altra, come la proposta si caratterizzi per l'ampiezza di contenuto e per l'autorevolezza della provenienza, essendo il procuratore Cafiero De Raho il suo primo firmatario. Invita le altre opposizioni e la maggioranza ad adottare tale proposta come testo base, dichiarando comunque la disponibilità del suo gruppo ad accogliere successive modifiche volte ad arricchire il contenuto del provvedimento.

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP), nel ringraziare la relatrice per l'introduzione svolta, sottolinea l'importanza di discutere le proposte di legge volte ad istituire la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere all'indomani dell'arresto di Matteo Messina Denaro. Ritiene infatti importante trasmettere al Paese il messaggio che il Parlamento interviene tempestivamente e fa la sua parte, nella consapevolezza che questo arresto non significa che la mafia è sconfitta ma che la mafia può essere sconfitta. Auspica che su questo tema sia possibile svolgere un lavoro comune e giungere a un risultato unanime, in quanto sulla lotta alla mafia non ci si deve dividere. Passando alla descrizione della proposta di legge a sua prima firma, ne evidenzia alcune specificità, a partire dalla previsione della riduzione del numero dei componenti della Commissione rispetto a quanto previsto dalle precedenti leggi istitutive. Ritiene tale scelta coerente con la riduzione del numero dei parlamentari, ma anche volta a ridurre il *turn over* tra i commissari che si è registrato nelle precedenti legislature. Sottolinea poi, quale ulteriore elemento di specificità della proposta, la previsione del rinnovo dell'Ufficio di presidenza dopo il primo biennio. Infine, per quanto riguarda il merito, rimarca come tra i compiti della Commissione la proposta di legge a sua firma inserisca anche l'indagine sul caporalato e le agromafie. Auspica che la proposta del gruppo del Partito democratico sia adottata come testo base, prefigurando

la possibilità comunque di integrarne il contenuto con l'inserimento, tra i compiti della Commissione, del monitoraggio sull'attuazione del PNRR, come previsto dalla proposta del gruppo del Movimento 5 Stelle. Ritiene infatti che sia evidente l'attenzione delle mafie verso i finanziamenti del PNRR e che sia importante monitorare affinché non un solo euro di tali finanziamenti possa finire nelle mani delle organizzazioni criminali.

Nazario PAGANO, *presidente*, si associa alle considerazioni dell'onorevole Provenzano per quanto attiene all'auspicio di un tempestivo esame delle proposte di legge, ritenendo che il Parlamento, dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, abbia l'occasione per dare al Paese un segnale di velocità e di unitarietà.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) chiarisce preliminarmente come in questa fase si tratti solo di scegliere il testo base per il prosieguo dell'esame, testo che sarà poi arricchito dall'eventuale approvazione di emendamenti. In merito, rileva come nelle diverse proposte all'esame della Commissione le forze politiche abbiano tradotto la propria idea di come dovrebbe funzionare la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, peraltro – come evidenziato dalla relatrice – con pochi elementi di differenza rispetto alla legge approvata nella scorsa legislatura. Per quanto riguarda, in particolare, la proposta di legge C. 692, presentata dall'onorevole Richetti, ritiene che potrebbe essere valutata come testo base perché è l'unica che prevede il rinnovo dell'intera Commissione dopo due anni dalla costituzione. Comunque, in considerazione delle condizioni politiche e dell'opportunità di adottare quanto prima il testo base, se possibile all'unanimità, si dichiara disponibile a fare un passo indietro, rinunciando a chiedere che sia adottata come testo base la proposta di legge del suo gruppo, per convergere sul testo presentato dal gruppo del Partito Democratico. Evidenzia, infatti, come tale testo presenti due caratteristiche che lo

avvicinano all'impostazione data dal proprio gruppo: la riduzione del numero dei componenti, in coerenza con la riduzione del numero dei parlamentari, e la puntuale disciplina dei comitati.

Filiberto ZARATTI (AVS) fa presente che il suo gruppo, che non ha assunto una iniziativa specifica in materia, sostiene la proposta di legge del deputato Provenzano, preannunciando comunque la volontà di avanzare alcune proposte di modifica che auspica possano essere valutate nel corso del dibattito. Ritiene tuttavia che, come già sottolineato dai deputati Provenzano e Giachetti, il punto fondamentale sia un altro e riguardi la necessità, in un momento come quello attuale, di un segnale veloce, tempestivo ed unitario da parte del Parlamento. Dichiaro quindi di essere abbastanza indifferente rispetto alla scelta del testo base, augurandosi che quest'ultimo possa essere arricchito in sede emendativa. Sottolinea comunque due aspetti a suo parere qualificanti della proposta di legge del deputato Provenzano, relativi, rispettivamente, alla definizione dei compiti dei comitati e al riferimento al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali. Rileva a tale ultimo proposito l'importanza di tale strumento, evidenziando le significative ricadute che il cosiddetto elenco degli impresentabili ha in termini di esercizio consapevole del diritto di voto dei cittadini. Esprime al contrario i propri dubbi con riguardo alla prevista riduzione del numero dei componenti della Commissione, ritenendo che su un argomento così rilevante come quello del contrasto alle mafie si debba prescindere dalle appartenenze politiche, garantendo la massima rappresentanza del Paese. A proposito del recente arresto di Matteo Messina Denaro, manifesta, accanto alla soddisfazione per un indubbio successo dello Stato, anche la preoccupazione per il fatto che i capi mafiosi restano latitanti per oltre trent'anni. Rileva quindi come la mafia, lungi dall'essere sconfitta, sia ancora forte e si stia progressivamente modificando, passando da una struttura caratterizzata da violenza e costrizione a un potente sistema economico. Nel ribadire pertanto l'esigenza

che il Parlamento tutto sia rappresentato nella Commissione d'inchiesta, apprezzando l'importante contributo fornito dal deputato Cafiero De Raho nel contrasto alle mafie, ritiene che molti degli spunti offerti dalla proposta di legge C. 303 debbano essere raccolti. Considera comunque preferibile, anche ai fini dello snellimento dell'esame, prendere le mosse dal testo che appare avere un maggior sostegno numerico.

Carmela AURIEMMA (M5S), nell'accogliere l'invito alla responsabilità, ritiene tuttavia che la forma non debba avere il sopravvento sulla sostanza, evidenziando come a suo parere la proposta C. 303 del deputato Cafiero De Raho presenti diversi aspetti innovativi. Fa presente quindi che il gruppo del Movimento 5 Stelle contribuisce al dibattito con una proposta di legge frutto dell'esperienza maturata sul campo del contrasto alle mafie e comprensiva di spunti non presenti nella proposta del gruppo del Partito Democratico. Quanto alla ventilata riduzione dei componenti, rileva come tale criterio, se ritenuto rilevante, debba essere allora applicato a tutte le Commissioni d'inchiesta e non soltanto alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. In conclusione, sollecita i colleghi a tenere nel debito conto i contenuti della proposta di legge C. 303.

Igor IEZZI (LEGA), nel ribadire che il provvedimento è iscritto in quota opposizione nel calendario dell'Assemblea, manifestando la disponibilità della maggioranza a fornire il proprio contributo, auspica un'assunzione di responsabilità da parte dei gruppi di opposizione. Rileva l'esigenza che in un momento positivo come quello attuale, caratterizzato dall'arresto del latitante Matteo Messina Denaro, i deputati dell'opposizione mettano in secondo piano la volontà di apparire come primi firmatari dell'iniziativa legislativa e forniscano una risposta tempestiva, antepoendo l'interesse del Paese a quello di parte.

Alessandro URZÌ (FDI), confidando nel contributo del presidente all'organizza-

zione dei lavori, apprezza la capacità di sintesi della relatrice Bordonali, che ha efficacemente enucleato i contenuti principali su cui si articolerà il dibattito. Nell'evidenziare che alcune proposte di legge all'esame della Commissione – a differenza di altre – fanno passi in avanti, fa presente che la proposta avanzata dal gruppo di Fratelli d'Italia introduce profili ulteriori, quali quelli relativi alle nuove forme di criminalità di tipo mafioso connesse all'immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti, sociali, economici e culturali. A tale proposito precisa che, come ricordato dalla relatrice, la proposta fa esplicito riferimento: all'infiltrazione all'interno della comunità nigeriana, con attenzione allo sfruttamento di donne e minori; al settore manifatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana tra Prato e Firenze, con attenzione allo sfruttamento del lavoro clandestino e alla sicurezza nei luoghi di produzione; all'esportazione di capitali verso Stati esteri attraverso canali di trasferimento di denaro, regolari o irregolari. Nel segnalare dunque l'introduzione da parte della proposta di legge C. 624 di temi nuovi ed articolati, sente il dovere di ribadire quanto già dichiarato dalla relatrice Bordonali e dal collega Iezzi in merito alla prerogativa dei gruppi di opposizione di scegliere il testo da adottare come testo base. Auspica dunque che grazie ad un approccio positivo della minoranza si possano condurre tempestivamente i lavori della Commissione, anche con il contributo della proposta avanzata dal gruppo di Fratelli d'Italia. Rilevando l'esigenza che, in un momento storico come quello attuale, si proceda unitariamente in campo contro la mafia, confida nel senso di responsabilità dell'opposizione. Si augura in conclusione che i colleghi assumano una posizione chiara, che alla luce degli interventi appena svolti non sembra essere stata raggiunta.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, sottolinea che il tempestivo avvio dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, assume oggi una particolare rilevanza. Ri-

tiene infatti che il Paese guardi con grande attenzione al contributo fornito dal Parlamento al contrasto della mafia, che non è ancora stata sconfitta, nonostante il recente arresto di Matteo Messina Denaro. Nel ricordare che, per un caso, l'odierna convocazione per l'istituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno delle mafie avviene all'indomani del citato arresto, sollecita i colleghi dell'opposizione a trovare una soluzione entro la giornata di domani. Ribadisce che la scelta del testo da adottare come testo base per il prosieguo dell'esame rientra tra le prerogative della minoranza, trattandosi di un provvedimento iscritto in quota opposizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Nel dichiarare quindi che non vuole e non può, in qualità di esponente della maggioranza, attribuire a sé stessa tale prerogativa, richiama i colleghi al rispetto dei tempi, ricordando che l'avvio dell'esame delle proposte di legge da parte dell'Assemblea è fissato per la giornata di venerdì della prossima settimana.

Alfonso COLUCCI (M5S), ad integrazione del proprio precedente intervento, sottolinea alcuni specifici contenuti della proposta di legge C. 303, con particolare riferimento all'estensione dell'indagine alle associazioni massoniche, alle massomafie, ai comitati criminal-affaristici, al traffico di stupefacenti e di armi e, come rilevato, al monitoraggio del PNRR. Ribadisce come la proposta appaia la più completa e muova da una esperienza decennale, sul campo, di lotta alle mafie. Per quanto attiene alla riduzione del numero dei componenti della Commissione, previsto da altre proposte di legge, sostiene che la lotta alla mafia richiede la spendita delle energie migliori del Parlamento e si dichiara dunque contrario alla riduzione del numero delle energie parlamentari nell'ambito della lotta alla mafia.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta e ribadisce l'auspicio, sin qui non accolto, affinché le opposizioni possano trovare un accordo per l'adozione del testo base.

**La seduta termina alle 15.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 18 gennaio 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.